



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2017/2018

COMUNICATO UFFICIALE N.187

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 26 gennaio 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GIORDANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. GIUSEPPE GIORDANO ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare cumulativo a carico di CARMINE PASSALACQUA, ADRIANO CAPUANO, EMANUELE IANNI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CARMINE PASSALACQUA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e 23 comma 1 e 38 comma 1 NOIF per aver consentito e non impedito al Sig. Alessandro D'Amendola di svolgere attività di allenatore della prima squadra sebbene non fosse abilitato e sebbene non fosse iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore Tecnico;
- considerato che il sig. ADRIANO CAPUANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e non impedito che, in propria vece, le funzioni di allenatore per la società A.S.D. Morolo Calcio – Juniores Elite, fossero di fatto esercitate dal sig. Daniele Lisi sprovvisto di regolare abilitazione e non iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore Tecnico;
- considerato che il sig. EMANUELE IANNI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e non impedito che, in propria vece, le funzioni di allenatore per la prima squadra della società A.C.D. Casalvieri, fossero di fatto esercitate dal sig. Maurizio Rufo sprovvisto di regolare abilitazione e non iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei per ciascuno dei tre deferiti;
- esaminata la memoria difensiva del sig. Capuano ancorchè tardivamente depositata in data 25.01.2018;
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati: quanto al sig. Passalacqua e Ianni sia sulla base delle distinte di gare acquisite dalla Procura Federale sia sulla base delle audizioni innanzi ai collaboratori della procura Federale; quanto al sig. Capuano sulla base delle dichiarazioni rese dal calciatore Sterbini e dal calciatore Caponi che trovano conferma nella documentazione fotografica acquisita dalla Procura;

P.Q.M.

Dichiara rispettivamente il sigg. **CARMINE PASSALACQUA - ADRIANO CAPUANO e EMANUELE IANNI** responsabili degli addebiti disciplinari loro contestati e, di conseguenza, infligge a ciascuno di essi la sanzione della squalifica per mesi sei.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANFRANCO DUGO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANFRANCO DUGO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, in qualità di allenatore della società GSD T. F. R., molestato sessualmente negli anni 2013/14 la minorenni P.F.P. - sorella di R. calciatore allenato dal Sig. Dugo - nonché per aver detenuto, mentre era tesserato con altra società, materiale pedopornografico (fotografie e filmati) da lui stesso realizzato nelle docce degli spogliatoi;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per 5 anni ivi compresa la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione;

Ritenuto che:

la responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati emerge in modo inequivocabile dalla corposa documentazione e dagli atti dell'indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica;

i fatti contestati sono di estrema e particolare gravità sotto il profilo disciplinare e tali da giustificare integralmente l'accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale della squalifica per 5 anni ivi compresa la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANFRANCO DUGO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO MURGIA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABRIZIO MURGIA** all'epoca dei fatti allenatore della società ASD Ilvamaddalena 1903 è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis,

- comma 1, del CGS, poiché chiamato a rispondere di fatti che formavano oggetto di un procedimento sportivo importante ha reso dichiarazioni volutamente evasive agli organi di giustizia sportiva nonché palesemente contraddittorie e in parte non veritiere;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;
- Ritenuto che:
- non risulta sufficientemente provato che il deferito fosse a conoscenza di circostanze diverse da quelle riferite agli organi di giustizia sportiva;

P.Q.M.

proscioglie il sig. FABRIZIO MURGIA dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO LA SERRA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANTONIO LA SERRA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art 28, del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e al punto 2.6 del C.U. n.1 del 01.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico s/s 2016/17 ed anche per la stagione sportiva successiva 2017/18 per avere fattivamente partecipato in qualità di istruttore allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “ Numero Uno Xtrem, svoltosi nei giorni 30 giugno/1 luglio 2017 presso lo Stadio Ciccio Cozza in località Longhi-Bovetto Valanidi di Reggio Calabria senza le necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori nonché in assenza delle garanzie da parte degli Organi Territoriali competenti;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
- Ritenuto che:
- l'illecito risulta ammesso dal deferito ma che l'atteggiamento in sede d'istruttoria è stato estremamente collaborativo;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANTONIO LA SERRA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per un mese.

Procedimento disciplinare a carico di PIERANTONIO ESPOSITO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. PIERANTONIO ESPOSITO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver contattato il sig. Vincenzo Pastore, soggetto inibito dalla FIGC, invitandolo a partecipare ad una manifestazione sportiva organizzata dalla società ASD Antonio Esposito;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
- Ritenuto che:
- risulta dagli atti d'indagine che il sig. Pastore è stato invitato dal deferito alla manifestazione in oggetto in qualità di Presidente del Comitato Regionale Campania ancorchè inibito;
 - che ai tesserati è fatto divieto di avere contatti con soggetti inibiti nell'ambito di attività aventi rilevanza per l'ordinamento sportivo;

- la partecipazione ad una manifestazione organizzata da una società affiliata rientra nell'attività di rappresentanza federale propria del Presidente del Comitato Regionale;
- i fatti contestati, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, appaiono di minima gravità ;

P.Q.M.

dichiara il sig. PIERANTONIO ESPOSITO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione dell'ammonizione.

Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO COZZA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

Considerato che

- il Sig. FRANCESCO COZZA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e art 8, commi 2 e 6 del CGS in relazione all'art. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per rispondere, in qualità di allenatore della prima squadra del Catanzaro Calcio 2011 srl, della rescissione contrattuale con tale società, ed in particolare per aver accettato di risolvere consensualmente tale contratto fino al 2015, ricevendo il pagamento "in nero" di una cospicua somma di denaro in contanti (pari a € 119.000,00) a titolo di buona uscita per sé e per il suo staff;
- nei termini prescritti non è pervenuta alcuna memoria difensiva da parte dell'incolpato;

Rilevato che:

- in via preliminare, all'apertura del dibattimento la Procura Federale ha chiesto l'acquisizione di un "cd" contenente l'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palmi del 17.5.2017 e l'informativa della Polizia Giudiziaria in relazione, tra gli altri, ai fatti ed alle circostanze poste a base del deferimento, dichiarando che tali documenti erano già presenti nel fascicolo delle indagini e ritualmente trasmessi al deferito su sua richiesta unitamente agli altri atti del procedimento;
- la difesa del deferito ha confermato di conoscere sia l'ordinanza che l'informativa e pertanto ha dichiarato di non opporsi alla richiesta della Procura con riferimento a tali atti, opponendosi viceversa all'acquisizione di qualsiasi altro documento diverso da essi;
- la Commissione, preso atto delle posizioni delle parti, ha ritenuto ammissibile il deposito del "cd" prodotto dalla Procura Federale, in quanto contenente esclusivamente gli atti e i documenti non contestati e già conosciuti dalla difesa, ossia l'ordinanza di custodia cautelare e l'informativa;
- nel merito, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento chiedendo la sanzione della squalifica per mesi nove;
- la difesa del deferito ha eccepito la mancata acquisizione agli atti del procedimento della documentazione afferente alle intercettazioni telefoniche e ha contestato che il deferito abbia ricevuto "in nero" la somma di euro 119.000,00, chiedendone pertanto il proscioglimento;

Ritenuto che:

- il deferimento si fonda, tra l'altro, su un consistente numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali a cui questa Commissione attribuisce valenza probatoria piena, secondo i criteri ermeneutici e i principi interpretativi elaborati da una consolidata giurisprudenza a cui si ritiene di dover aderire;
- il contenuto di tali intercettazioni telefoniche e ambientali è espressamente riportato sia nell'atto di deferimento, da pag. 8 a pag. 41, che negli atti di indagine della Procura Federale ed è stato espressamente opposto dalla stessa Procura Federale al deferito

già in sede di audizione, senza che il deferito, né le altre persone sentite al riguardo dalla Procura Federale, ne abbiano mai disconosciuto il contenuto né contestato la genuinità;

- il deferito e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, interrogati dalla Procura Federale, si sono limitati a fornire delle ricostruzioni alternative dei fatti, del tutto inverosimili e comunque contraddittorie tra loro e rispetto alle specifiche contestazioni mosse dagli organi inquirenti in ordine a puntuali passaggi delle intercettazioni ad eccezione del Presidente Cosentino che addirittura si è limitato a rispondere con una ripetuta serie di non ricordo (particolarmente significativa in questo senso appare, tra le altre, la deposizione del Sig. Marco Pecora, A.D. del Catanzaro Calcio 2011, il quale non nega e anzi sostanzialmente conferma la circostanza che il Presidente Cosentino intendesse corrispondere al deferito la somma di euro 119.000,00);
- del resto, contrariamente a quanto eccepito dal deferito, il pagamento "in nero" della somma in questione costituiva un indubbio reciproco vantaggio economico sia per la Società, che poteva così risparmiare una cospicua parte dell'ingaggio ancora dovuto al Cozza fino alla naturale scadenza del contratto, sia per l'allenatore, che, oltre a riscuotere la suddetta somma, poteva così svincolarsi anticipatamente dal Catanzaro Calcio 2011 con la possibilità di accettare un nuovo incarico presso un'altra società, come effettivamente accaduto;
- pertanto, alla stregua degli atti allegati al deferimento, la Commissione ritiene raggiunta la prova in ordine alla fondatezza dell'impianto accusatorio secondo lo standard probatorio richiesto nell'ambito della giustizia sportiva, che, come noto, è superiore alla soglia della probabilità ma inferiore a quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio";
- peraltro deve evidenziarsi che nella formazione del convincimento posto a base della decisione è stata ritenuta sufficiente la sola valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini e specificamente indicato e richiamato sia nell'avviso conclusione indagini che nell'atto di deferimento, che non contiene fonti di prova nuove o non conosciute dal deferito, anche a prescindere dal contenuto dell'ordinanza cautelare del GIP e dell'informativa di PG acquisite in apertura del dibattimento;
- tali ultimi documenti, ritenuti - come detto - ammissibili da questa Commissione, forniscono comunque ulteriore conferma della fondatezza del deferimento;
- stante la gravità dei fatti contestati, l'entità delle somme oggetto dell'accordo e l'atteggiamento difensivo del deferito non collaborativo, appare congruo irrogare anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura indicata nel dispositivo;
- i fatti oggetto di deferimento, come sopra accertati, integrano la violazione dell'art. 8, commi 2 e (per quanto attiene nello specifico al tecnico deferito) 11 CGS;

P.Q.M.

dichiara il sig. FRANCESCO COZZA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi nove e la sanzione dell'ammenda di € 11.900,00;

Procedimento disciplinare a carico di NICOLA ANTONIO CASERTA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. NICOLA ANTONIO CASERTA è stato deferito per rispondere della

violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione rispettivamente all'art. 38, comma 1, e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver compilato e spedito al Comitato Regionale Emilia Romagna un accordo economico oneroso tra la società ASD Budrio Calcio e se medesimo, opponendo di fatto per la società una firma apocrifia. Nonché in qualità di Direttore Sportivo della suddetta società, oltre che di allenatore, ha trattato direttamente o indirettamente e comunque ha svolto attività collegate al trasferimento e/o al collocamento di calciatori;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;

Ritenuto che:

- quanto alla prima contestazione: sebbene la firma sull'accordo economico non possa definirsi apocrifia perché, come dichiarato dallo stesso deferito, da lui apposta in qualità di Direttore Sportivo della Società, costituisce comunque comportamento contrario a buona fede e correttezza la sottoscrizione di un accordo "con sé stesso" senza l'espressa autorizzazione del Presidente della Società, che nella specie sicuramente non è intervenuta, tenuto conto anche che nel caso in esame non può escludersi la sussistenza di un conflitto di interessi vista la documentazione in atti attinente all'esonero ed alle dimissioni;
- quanto alla seconda contestazione: nell'ambito federale, per espressa previsione regolamentare, il Direttore Sportivo di una Società di calcio è colui che gestisce i rapporti anche contrattuali con i calciatori e i tecnici nonché le trattative con altre società aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, sicché in base all'art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico tale ruolo non può essere ricoperto dai tecnici iscritti all'Albo, neppure per la medesima società per cui sono tesserati;
- deve infatti ricordarsi che il divieto di cui all'art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico impedisce ai tecnici iscritti all'Albo (e non sospesi) di svolgere attività collegate al trasferimento e al collocamento dei calciatori anche se tali attività siano svolte per la medesima società per la quale sono tesserati come tecnici, in quanto il suddetto articolo è norma speciale che come tale prevale sull'art. 36 comma 1, ultimo capoverso, del medesimo Regolamento il quale fa riferimento all'attività di dirigente in senso generico e non alla specifica figura del direttore sportivo, per cui tale previsione non può derogare al divieto prescritto nell'art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico;
- in altri termini, il combinato disposto degli artt. 36, comma 1, e 41, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico deve essere interpretato nel senso che all'allenatore è concesso di svolgere attività diversa da quella di tecnico per la stessa società per la quale sia tesserato come tecnico (e quindi anche senza sospendersi dall'Albo), fermo restando però il divieto di svolgere attività legata al cd. "calcio -mercato", che è l'attività propria del D.S.;
- nella fattispecie risulta comprovato documentalmente che il deferito abbia svolto attività di tecnico e di Direttore Sportivo, senza sospendersi dall'Albo come prescritto dall'art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico;

P.Q.M.

- dichiara il sig. NICOLA ANTONIO CASERTA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi otto.

Firenze, 31 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
(Avv. Alberto Maria Bruni)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera